

## Anche l'Argentina scopre l'eutanasia per sentenza

La Corte suprema dell'Argentina ha autorizzato la sospensione di alimentazione e idratazione per un paziente in stato vegetativo da 20 anni, aprendo di fatto le porte alla cosiddetta eutanasia passiva. Lo stesso giorno della sentenza, Marcelo Diaz (questo il nome del paziente) è morto per cause naturali, ma sicuramente la decisione della Corte costituisce un punto di svolta verso la legalizzazione della morte su richiesta nello Stato sudamericano. Secondo Ruben Revello, direttore dell'Istituto di bioetica della facoltà di Scienze Mediche dell'Università Cattolica argentina, con il suo pronunciamento la Corte ha autorizzato una pratica «chiaramente eutanasi», nonostante nel testo della sentenza si specifichi il contrario. «Non è un caso di eutanasia» viene infatti

**Nel giudizio della Corte suprema che ha autorizzato la «morte a richiesta» anche citazioni dei pronunciamenti sul caso Englaro**

scritto nel verdetto che ha dato seguito alle richieste delle sorelle di Diaz, che nel 2011 chiesero la sospensione di alimentazione e idratazione. Ma Revello, che è anche membro della Pontificia accademia per la vita, ha ricordato quando è lecito o meno sospendere terapie o trattamenti vitali: «Quando la morte è chiaramente imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che prolungano l'esistenza di modo precario e doloroso, ma senza interrompere le cure normali dovute all'ammalato in

simili casi: idratazione e cibo», ha detto Revello. Al paragrafo 17 della sentenza, consultabile sul sito della Corte argentina, si trovano riferimenti ai casi di Terry Schiavo e anche di Eluana Englaro, utilizzati per dimostrare che nell'ambito della giurisprudenza comparata vi sono interpretazioni concordi circa la definizione di idratazione ed alimentazione come "trattamenti medici". Analogamente, viene citato il caso Lambert, che ha scosso in tempi più recenti la Francia e che ha visto confermare da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo la possibilità di sospendere la nutrizione assistita già stabilita in precedenza dal Consiglio di Stato francese.



## Maternità surrogata, c'è un varco da chiudere

di Marcello Palmieri

I giudici devono applicare le leggi, non "crearle". E le leggi italiane vietano la maternità surrogata. Non è dunque possibile che chi affitta un utero all'estero possa poi ripatriare godendone indisturbato gli effetti. Dopo l'intervento di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, ieri su *Avvenire*, altri giuristi stigmatizzano oggi su queste pagine l'ultima sentenza in materia del Tribunale di Milano. Quella depositata l'altro giorno, il nuovo via libera a chi si è fatto gioco dell'ordinamento italiano attraverso l'artificio dell'espatrio. Davanti al collegio giudicante, presieduto da Annamaria Gatto, c'erano un uomo e una donna che avevano "assemblato" due bimbi in Ucraina. Lui aveva fornito il seme, una donna estranea alla coppia gli ovociti, un'altra ancora il grembo in cui impiantare l'embrione fecondato in vitro. Una volta rientrati in patria, saldato un conto di circa 30mila euro, hanno chiesto e ottenuto che l'ufficiale di stato civile del loro Comune di residenza trascrisse il certificato di nascita dei piccoli a loro nome. Ma la Procura, venuta a conoscenza della notizia di reato, aveva promosso un'azione penale per alterazione di stato di minore. Azione infondata, per i giudici: lo scorso 24 maggio la coppia era infatti assolta con formula piena.



**La nuova sentenza assolutoria del Tribunale di Milano, che ha reso lecita una pratica vietata dalla legge ed eticamente orribile, solleva il problema giuridico di come evitare che si incoraggi l'affitto di uteri oltre frontiera**

Gia allora si era levata un'accesa discussione, oggi rinfocolata dalle motivazioni della sentenza resa pubblica l'altro giorno. I magistrati milanesi osservano prima di tutto che la «formazione dell'atto di nascita» è avvenuta «in Ucraina», e «nel rispetto integrale» della legge del luogo. Stanti così le cose, il diritto internazionale gli conferirebbe automatica operatività anche in Italia. Vero. Peccato che lo stesso diritto internazionale faccia valere ciò «con l'unica eccezione della contrarietà dell'atto all'ordine pubblico, ovvero ai principi inderogabili dell'ordinamento giuridico di un Paese. E diversamente da come ha deciso il tribunale di Milano - ricorda Francesco Saverio Marini, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all'università romana di Tor Vergata - la

**In Polonia si è definitivo alla legge sulla provetta**

La nuova legge polacca sulla fecondazione artificiale è stata definitivamente approvata. Dopo il via libera della Camera, il 25 giugno, è arrivato il placet del Senato a una delle normative considerate più liberali in materia di procreazione assistita in Europa, frutto di una lunga battaglia nel Paese sia in Parlamento che nell'opinione pubblica. La legge è stata approvata appena prima che entri nel pieno dei suoi poteri il prossimo 6 agosto il nuovo presidente Andrzej Duda, contrario alla legge a differenza del suo predecessore Bronislaw Komorowski. La legge ridimensiona la tutela dell'embrione umano.

**I genitori di Vincent Lambert convocati in ospedale A colloquio anche i parenti che vogliono «terminarlo»**

«Hanno mentito al pubblico, mentono da due anni e mezzo. Ci hanno mentito e siamo stati traditi». Vinciane Lambert si è sfogata ieri mattina così alla radio, scagliandosi contro il personale medico dell'ospedale universitario di Reims, dove in ieri sono stati convocati tutti i familiari di Vincent Lambert, il figlio della donna, ricoverato dal 2008 in stato di coscienza minima, dopo un incidente che l'ha reso tetraplegico. L'ospedale ha sempre rifiutato la richiesta di trasferire il paziente in una struttura specializzata in cure palliative, come chiesto anche dal Comitato Vincent Lambert, nato spontaneamente grazie all'impegno di vecchi amici di scuola, esterefatti davanti a uno stallo kafkiano. Con il consenso della moglie di Vincent, la struttura aveva cercato d'interrompere l'alimentazione e l'idratazione, assicurate con un sondino. Ne è seguita una violenta e lunga battaglia giudiziaria giunta fino alla Corte europea dei diritti umani che non considera illegale un eventuale arresto. Adesso i francesi non possono più ignorare il dramma di una madre che si batte per la vita del figlio, al di là di tutte le argomentazioni politico-ideologiche che orbitano attorno al caso, innestate soprattutto dagli ambienti vicini alla lobby pro-eutanasia. I genitori di Vincent sono stati ricevuti in ospedale nel pomeriggio, separatamente dai familiari favorevoli a staccare Lambert. (D.Z.)

Cassazione, lo scorso novembre, ha parlato molto chiaro: per tutta una serie di ragioni più che condivisibili, l'utero in affitto è da ritenersi contrario all'ordine pubblico italiano». Curiosa in questo senso la teoria dei giudici di Milano, per cui tale conflitto sarebbe inesistente alla luce del semplice fatto che l'ufficiale di stato civile ha deciso di «trascrivere l'atto». L'equivalente di dire: se una cosa è stata fatta, allora è lecita. Per motivare la loro assoluzione, il Tribunale richiama poi una sentenza della Corte costituzionale, e precisamente quella che nell'aprile 2014 ha sdoganato la fecondazione eterologa. A detta dei giudici, tale decisione avrebbe «chiarito che la scelta di diventare genitori e formare una famiglia» costituirebbe «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». «Quest'affermazione non mi pare corretta - ribatte Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all'Università Cattolica di Milano -: ammesso e non concesso che esista tale diritto, è chiaro che in casi simili la coppia non si limita a decidere

per sé ma coinvolge anche terze persone, a cominciare dalla donna che fornisce gli ovociti e da quella che conduce la gravidanza». Lo stesso docente, poi, ai magistrati secondo cui il nostro ordinamento escluderebbe «che la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica» risponde citando il Codice civile: «Madre è colei che partorisce».

Resta un problema, questo sì difficilmente risolvibile anche da parte dei giuristi più fini. Cosa succede nei (pochi, finora) casi in cui un iter giudiziario si conclude con la decisione secondo cui i "surroganti" non sono genitori? È capitato che i bimbi venissero posti in adozione, sottratti alla coppia che li aveva "pagati" e allevati magari anche per qualche anno. Proprio in questo frangente è intervenuto ieri Alberto Gambino. Questa situazione, ha detto a Radio Vaticana il docente di Diritto privato dell'Università europea di Roma, è da inquadrare «senza ipocrisia. Se il bambino c'è e convive con quella coppia che lo ha avuto da parte di un'altra donna gestante è perché si è tollerato che rientrasse in Italia». Da qui il suo auspicio alla fermezza: «Va bloccata sul nascere la possibilità che questo bambino venga strappato da sua madre che l'ha partorito, e venga dato a una coppia che invece è illegittima».

**Giurisprudenza creativa con l'obiettivo già scritto**

La sentenza depositata l'altro giorno dal Tribunale di Milano non è una pronuncia isolata. Al contrario, si inserisce nel filone di quella "giurisprudenza creativa" che sembra non applicare leggi esistenti, per applicarne altre inesistenti. Con l'obiettivo di legalizzare di fatto una pratica - quella dell'utero in affitto - che il nostro ordinamento vieta direttamente o indirettamente con almeno tre norme: la legge 40 del 2004 (che punisce chi offre servizi di maternità surrogata), l'articolo 269 del Codice civile (secondo cui madre è colei che partorisce) e l'articolo 567 del Codice penale (che sotto il titolo di «alterazione di stato di minore» sanziona chi dichiara all'anagrafe come proprio un figlio altrui). Basterebbero anche solo queste norme, senza bisogno di invocare le grandi convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (o di parlare di «vuoto normativo», come già capita di sentir dire), per comprendere l'incompatibilità del nostro ordinamento con l'utero in affitto.

**Dalla primissima pronuncia dei giudici dell'ottobre 2013 alla più recente, martedì: un verdetto dopo l'altro, si sta aprendo la strada alla violazione di tre norme del nostro ordinamento**

E, a ben vedere, questo ha ribadito la Cassazione nel novembre 2014, giudicando il primo e finora unico caso in materia arrivato al suo vaglio. Peccato che la giurisprudenza di base, quella dei tribunali, stia metodicamente decidendo il contrario. E attenzione: non solo prima, ma anche dopo la pronuncia della Suprema Corte. Tutto parte da Milano: è il 15 ottobre 2013, quando una sentenza del Tribunale assolve una coppia che aveva ottenuto un bimbo con maternità surrogata in Ucraina: tra le motivazioni, quella per cui l'utero in affitto non sarebbe contrario al nostro diritto. Dunque il certificato di nascita straniero, che riporta come madre la "committente" (non la partoriente, e neppure l'altra donna che ha fornito i propri ovociti) avrebbe pieno vigore per l'ordinamento italiano. Insomma: l'articolo 567 del Codice penale c'è, par di capire dai giudicanti, ma è come se non ci fosse. Pochi giorni dopo, il 24 ottobre, un'altra sentenza dello stesso Tribunale, sempre in tema, afferma che il «concetto di genitorialità» ormai, si fonderebbe «sull'assunzione di responsabilità» e non sulla filiazione naturale. Come a dire: so che esiste l'articolo 269 del Codice civile, ma io, giudice, ritengo che non sia più il caso di applicarlo. Terza pronuncia: sempre a Milano, l'8 aprile la magistratura taglia la testa al toro. È inutile disquisire di principi giuridici, perché ormai la tecnomedicina avrebbe messo «il diritto con le spalle al muro». Liberi tutti, dunque, nel presunto interesse del minore a vivere nella famiglia che l'ha voluto (e, in questo caso, comprato con un contratto in piena regola). Conseguenza pratica di queste tre decisioni: altri tribunali cominciano a imitarle. Lo stesso mese quello di Udine, poi Imperia, Trieste, Varese e altri ancora. A dar loro manforte anche una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che il 27 gennaio 2015 sanziona l'Italia per il solo fatto di aver applicato le proprie leggi: in quel caso, dichiarando adottabile un bimbo nato da un contratto estero di surrogazione. Nei giorni scorsi, infine, la conferma da parte del foro milanese. (M.Palm.)

## Il Cile e l'aborto legale Al voto il 4 agosto

In Cile, il 4 agosto la Camera dei deputati del Congresso voterà il testo per la legalizzazione dell'aborto nei casi di stupro e incesto, malformazione del feto e pericolo di vita della donna. La legge è fortemente voluta dalla presidente Michelle Bachelet che ne ha fatto uno dei punti del suo programma di governo. Il voto era previsto per la scorsa settimana, ma la Commissione salute ha deciso di posticiparlo, su richiesta della Democrazia cristiana. Il vicepresidente della Dc, Matias Walzer, ha spiegato come il testo non presentasse abbastanza riferimenti a soluzioni alternative all'aborto e in sostegno alle donne in difficoltà durante la gravidanza. Il documento per chiedere il rinvio è stato consegnato dalla senatrice Carolina Goic. Sono state calendarizzate quattro sessioni per dare la possibilità a organizzazioni ed esperti di medicina e giurisprudenza di esprimere le loro posizioni: le prime due si sono svolte lunedì e martedì e si replicherà la prossima settimana. La tensione nei palazzi della politica è alta. All'indomani della posticipazione è dovuto intervenire il ministro segretario generale del governo, Marcelo Diaz, per sostenere di «escludere categoricamente» di aver avuto pressioni da parte della Chiesa a far slittare il voto. «Abbiamo ricevuto una richiesta pubblica da parte della Democrazia cristiana - ha dichiarato - e l'abbiamo trovata ragionevole e meritoria».

Simona Verrazzo

## «Salute dell'embrione da tutelare»

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore ieri le nuove linee guida sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma), firmate il 1° luglio dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il nuovo testo aggiorna e completa le precedenti disposizioni, risalenti al 2008, alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica e delle sentenze che in questi ultimi anni hanno ridisegnato il dettato della legge 40. Nel documento vengono fornite direttive per la coppia che chiede di sottoporsi a trattamenti di Pma, indicazioni cliniche per l'accesso alle tecniche e istruzioni rigorose per alcuni aspetti specifici.

In particolare, rispetto al passato, le linee guida 2015 intervengono in tema di fecondazione eterologa, il cui divieto è stato cancellato con deliberazione della Corte Costituzionale nell'aprile dello scorso anno. Si disciplina non solo l'eterologa "semplice" con l'apporto di gameti esterni alla coppia ricevente solo maschi o solo femminili, ma anche la cosiddetta "doppia eterologa", che utilizza contemporaneamente ovuli e spermatozoi da donatori. In entrambi i casi, per evitare possibili e "illegittime" selezioni eugenetiche è vietato scegliere le caratteristiche fenotipiche dei donatori, la cui disciplina specifica (che regoli modalità di donazione,

**In vigore da ieri le «linee guida» della legge sulla procreazione assistita che hanno modificato quelle del 2008, introducendo forme di difesa della vita appena concepita: indagini pre-impianto solo per il suo sviluppo**

anonimato, analisi e test) è demandata a quanto contenuto nel testo del nuovo Regolamento già approvato dal Consiglio superiore di sanità e in attesa di completamento del proprio iter.

Per chiarire che la fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, non è da considerarsi una terapia che risolve l'infertilità di una coppia, nel testo c'è un'attenzione maggiore al rapporto rischi-benefici in questo tipo di trattamenti: si parla di complicità ostetriche, neonatali, e di quelle, relative alla madre, derivanti da queste pratiche. Si prevede pertanto un'anamnesi più dettagliata e minuziosa per approfondire e indagare le problematiche alla base della mancata gravidanza e delineare un'opportuna gradualità nella prescrizione dei trattamenti. Con una definizione precisa e stringente della coppia che può accedere a questo

tipo di tecnica: nel testo è infatti specificato che «viene definita sterilità (infertilità) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12-24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti in coppia eterosessuale».

Altro aspetto sostanziale delle linee guida è la previsione di massima tutela possibile per l'embrione e le sue condizioni di benessere. Si sottolinea infatti che «è proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica» e che «le indagini relative allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovranno sempre essere volte alla tutela della salute e dello sviluppo di ciascun embrione». Allo stesso modo, per evitare che vi possano essere «dispersioni» non meglio verificabili a seguito della produzione di embrioni, se ne prevede un monitoraggio puntuale. Nel trattare la possibilità di crioconservazione di quelli non ancora impiantati viene specificato che in cartella clinica andranno riportate «le motivazioni in base alle quali è stato determinato il numero di embrioni strettamente necessario da generare e, eventualmente, quelle in base alle quali si è stabilito quali e quanti embrioni non trasferiti siano temporaneamente da crioconservare».